

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/CFA

(2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 129/CFA– RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2017

I COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente; Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' AC PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3;
- AMMENDA DI €22.000;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII E 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 9267/628 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 - NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 20.03.2017)

L'AC Pisa 1909 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore unico, dott. Giuseppe Corrado, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Grassani, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata con Com. Uff. n. 65/TFN, che, a seguito dei deferimenti prot. n. 9267/628 e 9266/627 del 01.03.2017, ha irrogato la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica con ammenda di €22.000,00.

Con i citati deferimenti venivano formulate nei confronti della Società ricorrente le seguenti contestazioni:

a) responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della A.C. Pisa 1909 S.r.l., per non aver corrisposto, entro il 16.12.2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo per le mensilità di luglio agosto, settembre e ottobre 2016 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps;

b) responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VII, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto, entro il 16.12.2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.

Con una articolata memoria, l'AC Pisa 1909 s.r.l. si duole della decisione del TFN per i motivi che possono così sintetizzarsi:

1 – Ingiustificata applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale, omessa valutazione della presenza di circostanze attenuanti, difetto assoluto di motivazione.

In sostanza, sostiene la Società ricorrente, che, poiché la norma-sanzione nell'ipotesi di mancato pagamento dei cd oneri fiscali e previdenziali (art. 10, comma 3, 5° cpv, lett. b del CGS) e dei cd. emolumenti (art. 10, comma 3, 4° cpv, lett. b, del CGS) prevede l'applicazione della

sanzione della penalizzazione a partire da un punto in classifica, ma tenendo conto (ai sensi dell'art. 16 del CGS) della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva, il TFN non ha fatto *“buon governo della norma sanzione, in primo luogo trascurando completamente di motivare l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale, in secondo luogo non considerando in alcun modo, in chiave attenuante, le molteplici circostanze provate e documentate dal club che rendono il caso riguardante l'AC Pisa 1909 s.r.l. del tutto peculiare rispetto a tutte le altre fattispecie simili in precedenza trattate dagli organi di giustizia sportiva”*.

Le circostanze attenuanti consisterebbero:

a - nell'inesistenza del debito previdenziale al 16.12.2016, avendo ottenuto dall'Inps una rateazione dello stesso;

b - nella necessità di rispettare l'iter burocratico imposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per l'acquisizione delle quote del Club contrassegnato dalla particolare complessità dell'adempimento nei termini federali;

c - nell'assoluta diligenza e buona fede del Club, comprovate dall'immediato adempimento di tutte le scadenze retributive e fiscali arretrate appena la nuova proprietà ha acquisito le quote dell'AC Pisa 1909 S.r.l.

2 - Illegittimità della decisione. Omessa valutazione della “gravità del fatto” e delle “circostanze attenuanti”. Omessa giustificazione dell'applicazione di una pena di gran lunga superiore al minimo edittale.

Infatti, secondo la Società ricorrente:

a - il TFN ha preso in considerazione le circostanze attenuanti invocate dalla deferita ai fini della sussistenza di una eventuale esimente, concludendo negativamente sul punto, ma non ha minimamente valutato le stesse in chiave attenuante o, comunque, ai fini della determinazione della gravità del fatto, come invece, stabilito chiaramente dalla norma-sanzione applicabile al caso de quo;

b - il TFN ha applicato una sanzione di gran lunga superiore al minimo edittale, irrogando, rispetto alla pena minima della penalizzazione di due punti in classifica, un ulteriore punto di penalizzazione e l'ammenda di € 22.000,00, senza minimamente indicare le ragioni di tale aggravamento.

3) Illegittimità dell'applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 90, comma 2, delle NOIF.

Infatti, la violazione dell'art. 90, comma 2, NOIF non è mai stata contestata alla Società, né con la CCI né con l'atto di deferimento, né nella requisitoria della Procura Federale, ragione per cui l'AC Pisa 1909 s.r.l. non ha avuto la possibilità di difendersi in alcun modo circa tale incolpazione e, in ogni caso, la contestazione principale (i.e. quella del mancato pagamento degli emolumenti e degli oneri fiscali) assorbe inevitabilmente quella accessoria (i.e. la mancata trasmissione alla C0.V.So.C dei pagamenti effettuati).

In conclusione, l'AC Pisa 1909 S.r.l. chiede, in via principale, l'annullamento delle sanzioni inflitte, e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima edittale prevista per le violazioni contestate, pari alla penalizzazione di due punti in classifica, ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia, comunque inferiore alla penalizzazione di tre punti in classifica.

Alla riunione odierna, mentre il difensore della società appellante ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la Procura Federale ha chiesto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso e ferma restando la sanzione dei tre punti di penalizzazione in classifica, che venga annullata la sanzione aggiuntiva dell'ammenda di €22.000,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.

Il motivo di ricorso relativo alla congruità della sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica è infondato.

Premesso che la stessa Società ricorrente riconosce nella fattispecie, in linea teorica, l'applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica prevista dall'art. 10, comma 3, del CGS (tanto da chiederne, in via subordinata, l'applicazione della misura minima edittale di un punto, e di due punti complessivi per le due tipologie di violazioni), occorre verificare se l'irrogazione della sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica sia suscettibile di riduzione

per la sussistenza di circostanze attenuanti (come sostenuto dalla Società ricorrente) e se il giudice di primo grado abbia correttamente negato l'operatività di tali circostanze, cioè abbia applicato le sanzioni tenendo conto "della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva" cui lo stesso art. 10, comma 3, condiziona, nelle varie tipologie di violazioni, la graduazione della sanzione a partire dal minimo edittale di un punto di penalizzazione.

Ritiene il Collegio che la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale sia, sotto tale profilo, immune da censure.

L'art. 10, comma 3, cpv. 4 e 5, prevedono per le società di Serie B (come analogamente stabilito per quelle di serie A dai cpv. 2 e 3 dello stesso articolo) l'applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica per mancato pagamento di emolumenti (cpv. 4) e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (cpv. 5) di almeno un punto per ogni bimestre in cui è suddivisa la stagione sportiva. L'espressione "a partire da almeno un punto" – che è il minimo edittale – indica chiaramente che la sanzione non può andare al di sotto di tale misura sussistendo il dato obiettivo del mancato pagamento di quanto dovuto nei termini normativamente previsti. La valutazione della situazione soggettiva in cui si sia trovata ad operare la società sanzionata diventa obbligatoria per il giudicante solo nel caso in cui entri in gioco la sua discrezionalità nell'applicazione di una penalizzazione in classifica superiore a quella minima edittale di un punto o nei casi in cui tale sanzione sia cumulabile (ma non sembra questo il caso) con un'altra tipologia di sanzione.

Vertendosi, nella specie, di tre distinti inadempimenti correttamente il TFN ha applicato – in accoglimento della richiesta della Procura Federale – la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica, cioè la sanzione minima edittale di un punto per ogni specifica violazione.

E', invece, fondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'applicazione della sanzione dell'ammenda non inferiore ad €20.000,00 prevista dall'art. 90, comma 2, delle NOIF.

La doglianza è fondata non perché la richiesta dell'applicazione (anche) dell'ammenda non sia stata contestata nell'atto di deferimento o nelle specifiche richieste della Procura Federale (e ciò in quanto la sottoposizione al giudizio implicante l'applicazione di sanzioni può comportare, in astratto, l'irrogazione cumulativa delle sanzioni previste dall'art. 18 del CGS, senza poter invocare da parte del soggetto deferito la violazione del diritto di difesa), ma perché, in primo luogo, l'art. 10, comma 3, prevede specificamente, in tutti i casi di mancato pagamento di emolumenti dovuti e del versamento delle relative ritenute Irpef e dei contributi Inps, l'applicazione (art. 18, comma 1, lett. g) della sanzione della penalizzazione in classifica di almeno un punto (eliminando, cioè, quell'alternatività pur indicata nell'ultima parte del 1° cpv dell'art. 10, comma 3 e conferendo, dunque, a tale tipologia di inadempimenti maggiore gravità) e, in secondo, luogo, perché la sanzione dell'applicazione dell'ammenda ex art. 90 delle NOIF è prevista specificamente nella ipotesi non di omesso pagamento ma in quella, meno grave, della violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati relativi al pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (adempimento che si sottintende effettuato) e dal tenore delle prescrizioni normative citate sembra inferirsi come la sanzione più grave (penalizzazione) assorba quella di grado inferiore (ammenda), senza la previsione di una loro cumulabilità.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AC Pisa 1909 Srl di Pisa (PI) e ridetermina le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale in 3 punti di penalizzazione in classifica, con l'esclusione dell'ammenda di €22.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' US LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:

- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 INCISO 4 A) C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 18, COMMA 1 LETTERA G) C.G.S. - NOTA N. 9578/629 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 - NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DELL'8.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 4.04.2017)

Il Procuratore Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 16.01.2017 relativa al mancato versamento da parte della Società U.S. Latina Calcio S.r.l. entro il 16.12.2016 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2016, così come previsto dall'art. 85 lett. B) paragrafo VII) delle NOIF, con provvedimento in data 8.03.2017 prot. 9578/629 pf 16-17/GP/CG/cc, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i sigg. Antonio Aprile e Pasquale Maietta, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della predetta Società, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS Fige in relazione all' art. 85 sopra citato e deferiva, altresì, la medesima Società U.S. Latina Calcio S.r.l., ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 stesso C.G.S..

L'adito Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 72/TFN del 4.4. 2017) anzitutto rigettava le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla Curatela del Fallimento della U.S. Latina Calcio S.r.l., riguardanti precisamente la mancata dichiarazione di interruzione del procedimento disciplinare sportivo (in ragione, appunto, dell'intervenuto fallimento della Società, dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 23 del 9 marzo 2017) nonché la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 30 comma 11 C.G.S.. Il medesimo Tribunale, inoltre, in parziale accoglimento del deferimento, infliggeva al sig. Antonio Aprile l'inibizione di giorni 30 e al sig. Pasquale Maietta l'inibizione di mesi 3, esclusa per entrambi la recidiva ed infliggeva alla Società U.S. Latina Calcio S.r.l. la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale di Serie B, Stagione Sportiva in corso.

Avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso (distinto col n. 213) il Fallimento US Latina Calcio Srl, per i seguenti motivi:

1) *Violazione e falsa applicazione degli artt 1 C.G.S. Fige in relazione all'art. 2 C.G.S. Coni con riferimento all'art. 43 legge fallimentare e art. 299 Cod. proc .civ..* Viene al riguardo ribadito che , tenuto conto del richiamo alle norme regolatrici del processo civile contenuto nell'art. 1 comma 2 del C.G.S. Coni, devono trovare applicazione nel caso in esame gli artt. 299 Cod. proc. civ. e 43 Legge fallimentare sull'immediata interruzione del processo in caso di apertura del fallimento della parte coinvolta nel giudizio, atteso che detta previsione processuale-civilistica ha rilevanza anche in ambito sportivo.

Peraltro, a dire del ricorrente, la dichiarazione di interruzione del procedimento con successiva riassunzione da parte dell'Inquirente federale nei confronti del soggetto effettivamente legittimato a stare in giudizio avrebbe consentito di instaurare correttamente ed in breve tempo il contraddittorio nei confronti dei soggetti titolari della capacità processuale. Sottolinea, poi, la dimensione privatistica del processo sportivo che trae la propria legittimazione da un vincolo contrattuale esistente tra la Società e la Federazione sportiva di appartenenza ed aggiunge, richiamandosi all'art. 816 sexies c.p.c. nonché all'art. 72 Legge fallimentare che la dichiarazione di fallimento va a rescindere il detto vincolo contrattuale e che l'ammissione della Società all'esercizio provvisorio, nel caso in esame disposto con la sentenza n. 23 del 2017 dal Tribunale civile di

Latina per lo svolgimento temporaneo dell'attività sportiva, veniva a confermare la rescissione del vincolo, in quanto la prosecuzione dell'attività non ricadeva nella sfera decisionale dell'originaria Società, dichiarata fallita, bensì in quella del Curatore. Quest'ultimo avrebbe avuto il compito di approntare nel più breve tempo possibile un'asta, affinché una nuova Società sulla base di un'altrettanto nuova affiliazione alla FIGC acquisisse l'azienda e subentrasse nei diritti e negli obblighi della precedente. Solo a quel punto, il procedimento disciplinare avrebbe potuto riprendere il cammino attraverso la riassunzione dello stesso ad iniziativa della Procura Federale nei confronti della nuova Società.

2) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 comma 10 e comma 11 C.G.S. Figc in relazione all'art. 43 Legge fallimentare*, in quanto gli atti del procedimento disciplinare erano stati notificati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento non alla Curatela fallimentare, unico soggetto legittimato a stare in giudizio ma, erroneamente, ai precedenti amministratori, i quali invece non erano più legittimati a rappresentare la società, avendo ciò provocato in capo alla Curatela una tardiva conoscenza dei fatti. Ne è conseguita in data 24.3.2017 nuova fissazione del dibattimento da parte del TFN per il giorno 30.3.2017, con concessione però al Fallimento di soli 6 giorni per comparire, mentre secondo la norma il termine a comparire innanzi al Tribunale Federale non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Tribunale stesso di abbreviarla sino alla metà, per giusti motivi.

Conclusivamente, il Fallimento U.S. Latina Calcio Srl. chiede, in via principale e nel merito, l'annullamento della impugnata decisione, con dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità/nullità del procedimento disciplinare.

All'odierna seduta presso questa Corte è comparso, per il Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l., l'avv. Cesare Di Cintio il quale ha particolarmente insistito sul mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 30 comma 11 C.G.S., chiedendo in conclusione l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, Per la Procura Federale sono, altresì, comparsi il dott. Giuseppe Chinè ed il dott. Luca Scarpa, i quali hanno ribadito, da un lato, l'inapplicabilità al presente procedimento della legge fallimentare e, dall'altro, l'avvenuto rispetto dei termini di comparizione, avuto riguardo alla prima convocazione per il 24.3.2017 che ha incardinato il procedimento e non al differimento del dibattimento alla riunione del 30.3.2017. Conclusivamente hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso, siccome infondato, va respinto.

Rileva il Collegio che questa Corte si è già occupata delle problematiche evidenziate nella presente controversia.

In particolare, per altra fattispecie, Il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto la Società U.S. Latina Calcio S.r.l. non accogliendo il deferimento della Procura Federale per gli addebiti - formulati ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 10 comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. b) paragrafi VI e VII delle NOIF - relativi alla mancata corresponsione sia degli emolumenti che delle ritenute Irpef e contributi Inps dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Il successivo ricorso avverso tale decisione interposto dalla Procura Federale è stato accolto da questa Corte, a Sezioni Unite, (Com. Uff. n. 119/CFA, riunione del 3.4.2017) la quale, per quanto qui interessa, ha disatteso l'istanza di rinvio avanzata dal Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l. al fine di poter proporre istanza di interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento. La Corte, sul punto, ha motivato con la considerazione che l'art. 43 comma 3 della Legge fallimentare, secondo cui "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" fa evidente riferimento ai procedimenti giurisdizionali e non sembra *sic et simpliciter* estensibile ai procedimenti disciplinari sportivi". Inoltre la Corte ha sottolineato che era stata accolta l'istanza di differimento proposta in giudizio dal difensore del Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l. al fine di poter entrare in possesso della documentazione facente parte del fascicolo e poter esercitare il diritto di difesa. Il Fallimento del resto si era formalmente costituito nel giudizio, essendosi venuto in tal modo ad instaurare il contraddittorio nei suoi confronti.

Il Collegio ritiene di non discostarsi dalle conclusioni di cui al citato precedente, precisando, tra l'altro, che la lamentata ristrettezza dei termini di comparizione accordati alla Curatela del Fallimento Latina, costituitasi anche nel presente giudizio, non ha ad essa impedito l'effettivo esercizio del diritto di difesa, avendo la Curatela depositato in data 27.3.2017 memoria, nella quale erano stati già integralmente prospettati, per il rito, gli stessi motivi poi riproposti, da ultimo, nel ricorso del 19.4.2017.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Latina Calcio di Latina (LT).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Gian Paolo Cirillo

Pubblicato in Roma il 12 giugno 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio